

TI_GERICHTE 12.2009.161 vom 25. Februar 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-02-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2009.161

FR: TI_GERICHTE 12.2009.161 du 25 février 2011

IT: TI_GERICHTE 12.2009.161 del 25 febbraio 2011

Regeste

Contratto di locazione / nolo di veicoli industriali, onere di manutenzione e spese di riparazione, contestazioni in appello della parte convenuta preclusa in prima istanza, estensione della domanda in sede di conclusioni

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 404 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore di tale Codice si applica il diritto procedurale previgente. Nella fattispecie è evidente che al presente appello, introdotto il

E. 2

La giurisprudenza cantonale riconosce anche alla parte preclusa il diritto di appellare per dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il diritto (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, Lugano 2000, m. 7 ad art. 169). Poiché la procedura d'appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità che queste emergenze processuali possano essere mutate e questo rigore non trova eccezione nei confronti del convenuto contumace, quest'ultimo, tuttavia, pur avendo la facoltà d'appellare, non può - in quanto l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI esclude la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni - avvalersi di contestazioni non sollevate in prima istanza e non rilevabili d'ufficio dal giudice (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 11 ad art. 321; II CCA 31 marzo 2008 inc. n. 12.2008.38, 5 ottobre 2006 inc. n. 12.2006.117; Rep. 1981 pag. 376). Siccome la preclusione della convenuta a presentare la risposta di causa non esonera l'attrice dall'obbligo di provare le proprie allegazioni di fatto né comporta un alleggerimento dell'onere probatorio (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 1 seg. e n. 618 ad art. 169), la convenuta è nondimeno autorizzata a fare valere in appello che la controparte non ha provato le circostanze di fatto alla base delle sue pretese (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 6 ad art. 169; II CCA 31 marzo 2008 citata).

E. 3

Fatte queste premesse, vanno preliminarmente eliminati dall'incarto, siccome prodotti per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI), i doc. 2, 3, 4 e 5 allegati dalla convenuta alla sua impugnativa.

E. 4

Nel merito, l'appellante rileva in primo luogo che, in assenza di altri riscontri, la controparte non sarebbe riuscita ad addurre la prova documentale delle allegazioni contenute nella petizione. Contesta in particolare che le fatture prodotte, per lei assimilabili a mere allegazioni di parte, possano costituire un mezzo di prova. La censura è tuttavia infondata. La fattura costituisce un mezzo di prova imperfetto. Ciò significa che se la controparte la contesta espressamente, la relativa pretesa non può essere riconosciuta se la parte che se ne prevale non ha fatto capo ad altre prove (v. Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 157, pag. 737 e rif. citati). Nel caso di specie però tale contestazione non si è prodotta in causa (e nemmeno in fase preprocessuale), cosicché i fatti dedotti dalle fatture prodotte dall'attrice vanno considerati come non controversi (v. Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 157, pag. 737 e rif. citati).

E. 5

La convenuta osserva inoltre, riferendosi al doc. D, che nessun documento sottoscritto da AP 1, rispettivamente dal suo socio gerente, dimostrerebbe l'avvenuta consegna del veicolo (recte: del rimorchio) né tantomeno la data di tale consegna o l'importo della locazione mensile. La censura è nuova e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI). In ogni caso, la convenuta è malvenuta, avendo essa nel suo tardivo e irritato memoriale del 2 luglio 2009 chiaramente lasciato intendere di avere continuato ad utilizzare il rimorchio 1 dopo che lo stesso, nel gennaio 2008, era stato venduto all'attrice per conto della società leasing (doc. C). Ora, vista anche la natura commerciale dei rapporti esistenti tra le parti, è chiaro che l'utilizzo di tale rimorchio da parte della convenuta potesse avvenire solo in forza di un contratto - perfezionato anche solo per atti concludenti - di locazione (in cui il nolo, data la diversa ripartizione dei rischi e degli oneri, è normalmente superiore al canone di un contratto leasing: Schatz, in AJP 9/2006, pag. 1044). Se così non fosse, l'appellante sarebbe comunque tenuta a restituire l'indebito arricchimento (art. 62 CO). Quanto all'importo chiesto per la locazione, valgono le considerazioni esposte al consid. 4, cui si rinvia.

E. 6

La convenuta sostiene poi che le fatture di cui ai doc. F1-F2, G1-G3, H1-H4, M e N, oltre a mancare del necessario substrato probatorio - censura, questa, per quanto poc'anzi detto (cfr. sopra, consid. 4), infondata -, non proverebbero che AP 1 fosse debitrice delle relative riparazioni. Riferendosi ai contratti di leasing in esame, che prevedevano, per il prenditore del leasing, l'obbligo di stipulare un'assicurazione casco totale e la contestuale cessione delle sue pretese nei confronti dell'assicuratore alla società di leasing (doc. A, B, I e L), l'appellante ritiene che le spese di riparazione e di manutenzione andavano semmai poste a carico di _____ (recte: _____) AG. A prescindere dalla (dubbia) ammissibilità della (implicita) eccezione di carente legittimazione passiva, sollevata per la prima volta in questa sede (cfr. per analogia II CCA 30 gennaio 2009 inc. n. 12.2007.256, in cui questa Camera ha stabilito che, pur essendo di massima esaminabile d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento, l'eccezione sollevata solo con le conclusioni è tardiva), essa è comunque errata. Come emerge inequivocabilmente anche dall'atto (irrito) 2 luglio 2009 della convenuta, è pacifico che i lavori di riparazione e di manutenzione relativi alle fatture in esame sono stati ordinati da lei all'attrice, con la conclusione, quindi, di diversi contratti di appalto. Di conseguenza, la convenuta, in quanto committente dei lavori eseguiti, era l'unica debitrice dell'attrice (cfr. ad esempio II CCA 20 aprile 2009 inc. n. 12.2007.183). Nulla muta il fatto che _____ AG fosse proprietaria dei mezzi in

questione poiché i contratti ponevano chiaramente – come è del resto tipico nel leasing (che in questo modo riesce a offrire tassi agevolati rispetto alla locazione: Schatz , op. cit., pag. 1044) – la manutenzione a carico del prenditore del leasing. Né l'appellante potrebbe – nei limiti della ricevibilità dell'eccezione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI) - dedurre alcunché a sostegno della sua tesi dalla circostanza che essa avrebbe ceduto le sue pretese nei confronti dell'assicuratore casco totale («_____» [doc. C]) alla società di leasing. La cessione aveva infatti quale unico scopo di assicurare eventuali pretese risarcitorie della datrice di leasing in caso di danneggiamento dell'oggetto del leasing (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_96/2007 del 26 giugno 2007 consid. 3.2; inoltre Schatz , op. cit., pag. 1050).

E. 7

Quanto alla eccezione secondo cui l'obbligo di pagamento di fr. 3'000.- mensili stabilito dall'accordo del 23 gennaio 2008 (doc. Q) non significherebbe alcunché poiché non direbbe nulla sull'ammontare degli scoperti esistenti, è sufficiente, per quanto di rilievo, l'osservazione che questi ultimi risultavano segnatamente dalle fatture – né contestate (e quindi provate: cfr. sopra, consid. 4) né saldate – come pure (almeno in parte) dall'estratto relativo alle posizioni di dare e avere tra le parti di cui al doc. R.

E. 8

La convenuta rileva infine che con l'ordine di restituzione immediata del rimorchio 1 – che, giova ricordare, era l'unico mezzo di proprietà dell'attrice - il Pretore avrebbe giudicato ultra petita . L'attrice avrebbe infatti formulato la domanda di restituzione soltanto in via subordinata. Accogliendo però la domanda (pecuniaria) principale, il primo giudice non avrebbe anche potuto, a mente dell'appellante, cumulare l'ordine di restituzione. Giusta l'art. 86 CPC-TI il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa; non può pronunciare d'ufficio su eccezioni proponibili solo dalle parti. L'extrapetizione si verifica quando il giudice pronuncia un provvedimento diverso da quello richiesto, sia che ciò implichi un mutamento della causa petendi (inteso come fatto determinativo dell'azione), sia che ciò implichi un mutamento del petitum (inteso come tutela di un interesse). In altre parole, il giudizio di una lite non può fondarsi su un oggetto non contenuto nella domanda (II CCA 23 aprile 1999 inc. n. 12.98.259; Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 1, 3, e 4 ad art. 86). In realtà, cumulando l'ordine di restituzione del rimorchio 1 con la condanna pecuniaria, il Pretore non ha adottato un provvedimento diverso da quello richiesto dall'attrice. La convenuta sembra infatti dimenticare che, in occasione dell'udienza del 1° luglio 2009, alla quale entrambe le parti erano state regolarmente convocate ma alla quale la convenuta era rimasta assente ingiustificata, l'attrice aveva chiesto l'estensione, rispettivamente la modifica del dispositivo. Con la richiesta di aggiunta del punto 1.3 la controparte ha di fatto elevato la domanda di restituzione del rimorchio 1 da subordinata a principale. Accogliendo la domanda anche su questo punto, il Pretore non ha pertanto superato i limiti della domanda. Ci si potrebbe tutt'al più domandare se la richiesta formulata dall'attrice all'udienza del 1° luglio 2009 configurasse una nuova domanda di giudizio, da subordinare alle formalità degli art. 74 e 76 CPC-TI, oppure una semplice estensione ai sensi dell'art. 75 CPC-TI, possibile senza formalità particolari. Sennonché, la questione può rimanere indecisa. L'eventuale inammissibilità di una nuova richiesta di giudizio che non dovesse soddisfare le formalità dell'art. 74 e dell'art. 76 CPC-TI non potrebbe infatti essere sollevata d'ufficio dal giudice poiché i motivi di nullità sono esaustivamente elencati nell'art. 142 CPC-TI, ma, per essere sanzionata con l'annullabilità dell'art. 143 CPC-TI, dovrebbe essere censurata dalla parte, che tuttavia, in concreto, oltre a

non avere sollevato specifica eccezione nemmeno in questa sede, con la mancata comparsa all'udienza del 1° luglio 2009 aveva anche rinunciato ad esercitare i propri diritti di difesa (II CCA 3 settembre 1996 inc. n. 12.1996.36, 25 febbraio 2004 inc. n. 12.2001.1; DTF 119 Ia 136 consid. 2g).

E. 9

Ne discende la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC-TI). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC-TI e la TG e il Regolamento sulle ripetibili, pronuncia: 1. L'appello 2 settembre 2009 di AP 1 è respinto . 2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.- b) spese fr. 50.- totale

fr. 800.- sono posti a carico dell'appellante che verserà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.